

Schema di accordo di sponsorizzazione

Il giorno _____ del mese _____ anno 2025, presso la
Residenza Municipale

TRA

Il Comune di Suisio – C.F. , rappresentato dalResponsabile Settore Segreteria, AA.GG e Servizi alla persona, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Posizione Organizzativa e che agisce ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Sindacale n. ;

E

La Società _____ con sede legale in _____
rappresentata in tal sede dal Sig. _____ nella sua
qualità di legale rappresentante e domiciliato per la sua carica in via
_____, di seguito individuato come "Società" o come
"Sponsor" ;

PREMESSO

- che il Comune di Suisio ha definito di ricorrere a sponsorizzazioni per contribuire all'installazione temporanea delle luminarie natalizie 2025 , permettendo in tal modo di soddisfare i bisogni della comunità amministrata, anche in applicazione di quanto dettato dall'art. 119 del D. Lgs. n.267/2000;
- che per reperire tali sponsorizzazioni, il Comune ha attivato apposita procedura di avviso pubblico, per la ricerca e per l'individuazione di potenziali sponsor;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto e finalità

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione dell'iniziativa "Installazione luminarie natalizie 2025". Con il rapporto derivante dal presente contratto, lo sponsor intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi individuati nei loghi- marchi aziendali.

Art.2 – Elementi riferibili alla sponsorizzazione.

La sponsorizzazione sarà attuata:

- A) dal Comune con specifiche prestazioni atte a veicolare a fini pubblicitari il marchio dello sponsor attraverso:
- visibilità del logo/marchio/nome dello sponsor sui canali informativi e social del Comune di Suisio;
 - la visibilità sul sito istituzionale del Comune di Suisio e in particolare all'interno del giornalino comunale "Suisio Informa" del supporto dello sponsor alla realizzazione dell'installazione.
- B) dallo Sponsor con la messa a disposizione del finanziamento pari ad euro _____ oneri fiscali inclusi a titolo di corrispettivo delle prestazioni di veicolazione pubblicitaria rese nell'ambito del contratto in ordine alla realizzazione dell'iniziativa " all'installazione temporanea delle luminarie natalizie 2025";

Art. 3 – Durata del contratto

L'accordo di sponsorizzazione e di promozione di immagine di cui al presente contratto si conclude

con l'adempimento delle obbligazioni nello stesso previste

Art. 5- Impegni generali degli sponsor

In sede di formalizzazione dell'accordo lo Sponsor è tenuto:

- ad individuare il logo con il quale intende essere riconosciuto nell'attività di comunicazione;
- a mettere a disposizione del Comune di Suisio ogni strumento utile alla fedele riproduzione del logo

Art. 6 – Prestazioni rese dal Comune

Il Comune si assume l'obbligo di condurre a piena realizzazione l'iniziativa sponsorizzata in base al presente contratto.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla realizzazione dell'iniziativa, tali da renderla impossibile, il Comune provvede a formalizzare immediata e motivata comunicazione allo sponsor al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto.

Art. 7 – Valore della sponsorizzazione

Il valore della sponsorizzazione definita in base al presente contratto è determinato in Euro IVA inclusa.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico sul c/c intestato al Comune

Privati e Aziende Private: TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA SAN PAOLO filiale di Calusco d'Adda (Bg) IBAN: IT77V0306952722100000046082

Enti Pubblici: Conto di TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA IBAN: IT38Z0100003245130300301321

Il Comune emetterà fattura nei confronti degli sponsor appena ricevuta l'attestazione di pagamento. In caso di mancato pagamento non sarà effettuata l'inserzione.

Art. 8 – Recesso del contratto

Le parti possono recedere dal contratto prima che l'esecuzione dello stesso abbia inizio, inviando comunicazione a mezzo raccomandata A/R. La comunicazione deve contenere adeguate motivazioni.

Il recesso è in linea generale senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle parti si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le parti concordano un indennizzo a risarcimento di eventuali investimenti di risorse.

Art. 9 – Risoluzione delle controversie

Il presente contratto può essere risolto dallo sponsor o dal Comune per motivate ragioni e con preavviso di almeno 10 giorni, inviato a mezzo Raccomandata A/R.

Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:

- C) il mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte del Comune, ivi compresa la mancata realizzazione dell'iniziativa;
- D) il mancato rispetto degli obblighi inerenti il versamento del corrispettivo da parte dello sponsor;
- E) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune.

Art. 10– Rinvio e riferimenti generali

In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Il Comune e lo sponsor operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto.
Qualora le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Bergamo.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile di Settore

Il legale rappresentante della Società
